
Regolamento sul Decentramento del comune di Palermo

Release version: latest

comune Palermo

28 giu 2018

1	Testo del Regolamento	3
1.1	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.2	TITOLO 2 - LA PARTECIPAZIONE	4
1.3	TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 1: IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE	4
1.4	TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 2: IL PRESIDENTE	8
1.5	TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 3: UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE	10
1.6	TITOLO 4 - COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI	11
1.7	TITOLO 5: GESTIONE FINANZIARIA	13
1.8	TITOLO 6: CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATIVI	13
1.9	REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI	14



Fonte: [Regolamento comunale](#), Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 300 del 06/12/95, n.34 del 24/01/96 e n. 230 del 30/12/96. Reso esecutivo dal CO.RE.CO Centrale nella seduta del 28/11/96 ai nn. 15187/14502. Aggiornato con le modifiche apportate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 309 del 12/05/2010.



Quest'opera è distribuita con [Licenza CC BY 4.0 - Creative Commons, Attribuzione, versione 4.0 Internazionale](#), in coerenza con la sezione [Licenze delle Linee Guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico](#), dell'AgID.

1.1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1.1 Art.1 Circoscrizioni di decentramento

1. Il territorio comunale si suddivide in 8 Circoscrizioni la cui denominazione e le cui delimitazioni territoriali sono descritte nell'Allegato A al presente Regolamento, con riferimento alla planimetria annessa.
2. Le modifiche del numero edelle delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni sono deliberate, a maggioranza assoluta, dal Consiglio comunale.
3. L'iniziativa in ordine alle modifiche di cui al comma 2 compete:
 - al Sindaco;
 - ad un terzo dei Consiglieri comunali;
 - a ciascun Consiglio di Circoscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, su proposta di un numero di consiglieri pari ad almeno la metà più uno dei componenti.
1. In caso di iniziativa del Sindaco o dei Consiglieri comunali, è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dei Consigli di Circoscrizione interessati, reso nel termine di cui, all'art 9.
2. La Circoscrizione ha sede nei locali destinati a Centro Civico, individuati dal Consiglio comunale.
3. Il Centro civico è aperto ai soggettisociali, culturali e politici che operano nel territorio circoscrizionale. Il Consiglio di Circoscrizione disciplina l'uso dei locali del Centro Civico, con apposito regolamento, da approvare entro 90 giorni dall'apertura del Centro Civico. Qualora il Consiglio Circoscrizionale non provveda entro il termine predetto con atto proprio, il Consiglio Comunale provvederà al commissariamento.

1.1.2 Art. 2 Organi della Circoscrizione

1. Sono organi istituzionali della Circoscrizione il Consiglio ed il suo Presidente.

1.1.3 Art. 3 Principi di organizzazione

1. In conformità con il dettato statutario, presso le Circoscrizioni vige il principio della separazione tra responsabilità politica e responsabilità gestionale.
2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni attribuite alle Circoscrizioni, il Consiglio esercita funzioni di indirizzo, programmazione, promozione, controllo e adotta gli atti presupposti alla gestione dei servizi. Compete alla struttura burocratica la gestione dei servizi affidati alla Circoscrizione.

1.2 TITOLO 2 - LA PARTECIPAZIONE

1.2.1 Art. 4 Istanze e petizioni

1. Per la tutela degli interessi collettivi della comunità circoscrizionale, possono essere rivolte alla Circoscrizione istanze, per proporre l'adozione di provvedimenti amministrativi, e petizioni, per esporre comuni necessità.
2. Le istanze e le petizioni, rivolte in forma scritta alla Circoscrizione, devono essere sottoscritte, secondo la normativa vigente, da almeno 500 cittadini che risiedano, lavorino o studino nel territorio circoscrizionale.
3. Il regolamento sulla partecipazione, approvato dal Consiglio di Circoscrizione, stabilisce tempi, modalità e forme per la risposta alle istanze e petizioni. In attesa dell'adozione del suddetto regolamento, trova applicazione il regolamento comunale della materia.

1.2.2 Art. 5 Consultazioni e conferenze di Circoscrizione

1. Per acquisire maggiori conoscenze sui bisogni e sugli orientamenti che maturano tra i residenti, tra coloro che studiano o lavorano nell'ambito della Circoscrizione o tra gli utenti dei servizi, il Consiglio può effettuare forme di consultazione popolare, anche limitate a specifici settori sociali, consistenti nella distribuzione e raccolta di questionari.
2. Sulle risultanze di tali consultazioni – deliberate dal Consiglio circoscrizionale e indette dal Presidente - è promosso un dibattito consiliare entro 30 giorni dalla conoscenza dell'esito.
3. Per favorire momenti di incontro, di crescita sociale e culturale della comunità circoscrizionale, il Consiglio di Circoscrizione può promuovere conferenze e dibattiti su specifiche tematiche di interesse generale, invitando a parteciparvi cittadini, esperti, associazioni e organizzazioni di categoria interessate.

1.3 TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 1: IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1.3.1 Art. 6 Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel territorio della Circoscrizione.
2. Per quel che concerne i requisiti di eleggibilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità del Consigliere di Circoscrizione, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

1.3.2 Art.7 Dimissioni dalla carica di Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di Circoscrizione sono presentate in forma scritta e depositate presso l'ufficio di segreteria della Circoscrizione. Esse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

1.3.3 Art. 8 Surroga dei consiglieri

1. In caso di mancata convalida dell'eletto alla carica di Consigliere Circoscrizionale ovvero nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere di Circoscrizione, il Consiglio provvede –previo esame dei requisiti di eleggibilità nonché di eventuali cause di incompatibilità e relativa convalida –alla sua sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue l'ultimo eletto. Per l'esame delle cause di incompatibilità si rinvia alle previsioni contenute nell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986 n. 31.
2. La surroga deve avvenire alla prima seduta utile successiva al verificarsi della causa di cessazione anticipata dal mandato e, comunque, entro 20 giorni dalla stessa. Il Consiglio Circoscrizionale non può validamente svolgere alcuna attività deliberativa ordinaria se non è costituito nel suo plenum.

1.3.4 Art. 9 Funzioni consultive

1. Nell'esercizio della funzione consultiva, il Consiglio di Circoscrizione esprime pareri obbligatori e non vincolanti –da esercitare entro i termini e con le modalità stabilite dal presente articolo –sulle seguenti materie:
 - schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale del Comune;-regolamenti comunali;
 - piani urbanistici generali, piano regolatore;-piano commerciale;-programmi di assistenza socio economica in favore dei soggetti indigenti e dei loro familiari predisposti dall'Amministrazione comunale e non rientranti nelle funzioni proprie;
 - delibere-quadro concernenti materie delegate ai Consigli di Circoscrizione;
 - modifiche concernenti il numero e le delimitazioni territoriali delle Circoscrizioni.
2. I Consigli di Circoscrizione esprimono, inoltre, pareri sugli argomenti indicati dai singoli regolamenti comunali e su ogni altra questione che il Consiglio, il Sindaco o la Giunta Municipale riterranno di dover sottoporre all'esame degli stessi Consigli di Circoscrizione.
3. I pareri –adeguatamente motivati –sono espressi con atto deliberativo adottato entro i termini previsti dai regolamenti comunali di settore.
4. Qualora i regolamenti di settore non prevedano termini specifici entro i quali i pareri debbono essere espressi, gli stessi sono resi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
5. In caso di richiesta urgente, il termine di cui ai comma 3 e 4 è ridotto a giorni cinque.

1.3.5 Art. 10 Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione

1. Funzioni e poteri dei Consigli di Circoscrizione sono definiti dallo Statuto e dal presente Regolamento. Particolare rilevanza è attribuita ai rapporti con i cittadini singoli ed associati onde favorire la partecipazione più ampia alla formazione delle scelte.
2. Il Consiglio di Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune rappresenta le esigenze di quanti vivono e lavorano nel territorio della circoscrizione. Il Consiglio inoltre:
 - esercita funzioni di indirizzo, programmazione e formazione;
 - compie gli atti necessari alla gestione di servizi, concorrendo al proseguimento degli interessi della collettività;
 - vigila e controlla l'uso del territorio delle circoscrizioni.

1.3.6 Art. 11 Funzioni propositive

1. Sugli argomenti che interessino la comunità circoscrizionale i Consigli di Circoscrizione possono richiedere l'adozione di un provvedimento amministrativo al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta, ai dirigenti o ai responsabili delle istituzioni e delle Aziende speciali, formulando specifiche proposte redatte in forma scritta, ove sia specificato l'oggetto, il motivo di interesse per la comunità e la valutazione –anche sommaria- dei costi e dei benefici economici presunti dell'intervento proposto. Il soggetto cui è richiesta l'adozione del provvedimento è tenuto, entro sessanta giorni, a dare riscontro alla richiesta e, ove sia nell'impossibilità a darne comunicazione, specificando le motivazioni della mancata adozione del provvedimento.
2. A tal fine, il Consiglio di Circoscrizione ha facoltà di avvalersi della collaborazione degli uffici comunali competenti.

1.3.7 Art. 12 Partecipazione alle scelte dell'Amministrazione comunale

1. Su richiesta, i Consigli di Circoscrizione possono concorrere all'elaborazione dei piani e dei programmi di competenza del Comune e, in particolare:
 - all'elaborazione della relazione previsionale e programmatica e degli indirizzi per la formulazione del bilancio di previsione, con particolare riferimento ai poteri attribuiti alle Circoscrizioni;
 - all'elaborazione ed alle variazioni dei piani territoriali ed urbanistici, generali e particolareggiati nonché dei programmi annuali e pluriennali di attuazione e di investimento che non siano già di competenza delle Circoscrizioni;-all'elaborazione ed alle modificazioni dei regolamenti che trattano materie di interesse per le Circoscrizioni nonché alla definizione dei criteri generali di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi non obbligatori;
 - all'elaborazione ed alle variazioni dei programmi annuali e pluriennali relativi alla realizzazione ed alla manutenzione di opere pubbliche che ricadono nell'ambito territoriale delle Circoscrizioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
2. L'attività di cui al comma precedente si esercita mediante la partecipazione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione o del Vice Presidente, o di un suo delegato, ai lavori delle Commissioni Consiliari o del Consiglio Comunale ove siano in discussione questioni riguardanti la Circoscrizione.

1.3.8 Art. 13 Adempimenti della prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio di Circoscrizione è convocata dal Sindaco con propria determinazione. Essa deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio elettorale centrale. In tale seduta si procede alla convalida degli eletti, alle eventuali surroghe, all'elezione del Presidente e, altresì, del Vice Presidente. Dopola prima legislatura, la convocazione sarà fatta dal Presidente in carica.
2. La presidenza provvisoria della seduta è assunta dal Consigliere più anziano per voti, ovvero dal Consigliere che, a parità di voti, sia più anziano per età.

1.3.9 Art. 14 Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono presiedute dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente ovvero il Consigliere più anziano per voti, nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

1.3.10 Art. 15 Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio è convocato ad iniziativa:-del Presidente;-di un terzo dei Consiglieri di Circoscrizione assegnati;-del Sindaco qualora ne ricorra l'esigenza.
3. I proponenti nella richiesta di convocazione –oltre ad indicare i motivi su cui la stessa si fonda –debbono specificare gli argomenti da trattare nel corso della seduta.
4. La convocazione del Consiglio di Circoscrizione è fatta dal Presidente, mediante avviso scritto recante l'ordine del giorno, notificato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta o –in caso di urgenza- almeno ventiquattro ore prima.
5. Di ciascuna seduta e dell'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza con ogni mezzo ritenuto utile e con affissione all'albo pretorio del Comune. Copia dell'ordine del giorno è inviata alla Segreteria Generale del Comune per l'inoltro al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
6. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti da trattare debbono essere depositati presso la Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni prima della seduta o 24 ore nei casi di urgenza.

1.3.11 Art. 16 Disciplina ed organizzazione delle sedute

1. Il Consiglio di Circoscrizione è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvi i casi in cui non sia stabilita una maggioranza qualificata.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a meno che la legge, lo Statuto o il presente regolamento non richiedano maggioranze diverse.
3. L'organizzazione e la disciplina delle sedute sono previste da apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio Comunale, entro quattro mesi dalla data di insediamento dello stesso.

4. In via transitoria e sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, per la disciplina e l'organizzazione delle sedute del Consiglio di Circoscrizione, si applicano le norme previste dal Regolamento interno del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

1.3.12 Art. 17 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di Circoscrizione sono pubbliche. Sono segrete quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone, ovvero quando il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione adottata a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente o di almeno quattro Consiglieri.
2. Alle sedute del Consiglio di Circoscrizione ha diritto di partecipare il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
3. Possono essere invitati ad intervenire alle sedute i rappresentanti di libere forme associative, di comitati, di consulte e di pubbliche istituzioni.

1.3.13 Art. 18 Decadenza o scioglimento dei Consigli di Circoscrizione

Per la decadenza e lo scioglimento dei Consigli di Circoscrizione si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge regionale 11.12.1976 n. 84.

1.4 TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 2: IL PRESIDENTE

1.4.1 Art. 19 Elezione del Presidente

1. Alla prima seduta il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente secondo le modalità indicate dall'art. 69 dello Statuto.
2. Entro 15 giorni dal verificarsi della vacanza o dalla presentazione delle dimissioni, il Consiglio di Circoscrizione elegge il Presidente del Consiglio di Circoscrizione.
3. Per la validità della seduta nella quale si elegge il Presidente è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri assegnati. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Qualora nessun candidato ottenga il numero di voti richiesto, si procede, nella stessa seduta –per la validità della quale è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica –ad una seconda votazione. Risulta eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice di voti.
5. La deliberazione relativa all'elezione del Presidente del Consiglio di Circoscrizione –sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario –diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall'art. 68 dello Statuto.

1.4.2 Art. 20 Attribuzioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione esercita le seguenti funzioni:

- rappresenta la Circoscrizione nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi;
- convoca e presiede il Consiglio di Circoscrizione, ne predispone l'ordine del giorno secondo le modalità indicate dal regolamento interno;-sottopone all'esame del Consiglio le proposte di deliberazione;
- vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi negli uffici della Circoscrizione;
- dà impulso all'azione del dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione e verifica l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio;
- esercita tutte le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Stato Civile;- quelle attribuite dai provvedimentiquadro, relativi a materie delegate al Consiglio Circoscrizionale, e dal presente regolamento nonché le altre eventualmente attribuite dai regolamenti comunali di settore.

1.4.3 Art. 21 Durata in carica del Presidente

Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio di Circoscrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte.

1.4.4 Art. 22 Decadenza e dimissioni del Presidente

1. Il Presidente decade quando si verifichi una delle cause previste quali condizioni ostative alla carica di Consigliere di Circoscrizione.
2. Il Consiglio di Circoscrizione prende atto della decadenza e procede ad una nuova elezione in una apposita seduta convocata dal Vice Presidente.3.Il Presidente cessa, altresì, dalla carica per dimissioni. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono depositate presso la segreteria del Consiglio di Circoscrizione o formalizzate nel corso di seduta dell'Organo Collegiale. Le stesse sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.4.La comunicazione delle dimissioni dovrà essere data al Consiglio Comunale.

1.4.5 Art. 23 Rimozione e sospensione del Presidente

Per la rimozione e la sospensione del Presidente si applicano le norme di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48.

1.4.6 Art. 24 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente viene eletto nella medesima seduta in cui è eletto il Presidente, con le stesse modalità previste per quest'ultimo.

3. La deliberazione relativa all'elezione del Vice-Presidente-sottoscritta dal Presidente della seduta, dal Consigliere anziano e dal Segretario –diviene esecutiva secondo le modalità indicate dall'art. 68 dello Statuto.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di Vice Presidente, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

1.4.7 Art. 25 Consulta dei Presidenti

E' istituita la Consulta dei Presidenti composta dai Presidenti delle circoscrizioni, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco. Il Sindaco convoca e presiede la Consulta dei Presidenti delle circoscrizioni almeno quattro volte l'anno. Su richiesta di almeno quattro Presidenti, il Sindaco è tenuto a convocare la consulta e di mettere all'ordine del giorno le richieste dei Presidenti. La Consulta dei Presidenti esamina i problemi relativi al decentramento, proponendo al Consiglio Comunale proposte di modifica o di attribuzioni di poteri delegati. La Consulta dei Presidenti può promuovere accordi intercircostrizionali o programmi di intervento per problemi di interesse comune. Delle risultanze della conferenza il Sindaco informa il Consiglio Comunale presentando, entro quindici giorni, la relazione sullo stato del decentramento per l'anno di riferimento. La Consulta può essere, altresì, convocata autonomamente su richiesta di 4 Presidenti di Circoscrizione. In questo caso la presidenza sarà assunta dal Presidente più anziano per età.

1.5 TITOLO 3: ORGANI E UFFICI DELLA CIRCOSCRIZIONE - Capo 3: UFFICI E PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE

1.5.1 Art. 26 Dotazione della Circoscrizione

1. La Civica amministrazione provvede a dotare ciascuna Circoscrizione di adeguati strumenti, strutture, risorse finanziarie e personale per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate. 2. Le dotazioni organiche faranno riferimento alla pianta organica del Comune.

1.5.2 Art. 27 Il dirigente

1. A ciascuna Circoscrizione è assegnato un Dirigente che ne coordina l'attività gestionale. Egli esercita altresì le funzioni di Segretario del Consiglio di Circoscrizione.
2. In caso di assenza o impedimento del Dirigente, l'attività di assistenza al Consiglio è svolta dal funzionario che ne esercita le funzioni vicarie.
3. Nell'ambito delle funzioni delegate, in materia di piccola manutenzione, ove sussistano situazioni di necessità ed urgenza ovvero circostanze che possano determinare la sospensione di un pubblico servizio, compete al dirigente l'adozione di provvedimenti atti a rimuovere le situazioni suddette, nei limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento di Economato.
4. Nell'ambito delle funzioni proprie, in materia di servizi sociali, compete al Dirigente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Assistente Sociale coordinatore, l'adozione di provvedimenti atti a rimuovere situazioni di grave disagio sociale individuate dalle Autorità competenti.
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 devono essere corredati del parere di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria.

6. Il Dirigente predisporre ogni sei mesi una relazione dettagliata in ordine all'attività svolta ed all'esercizio dei poteri di spesa ad esso attribuiti che viene trasmessa al Presidente del Consiglio di Circoscrizione.

1.5.3 Art. 28 Personale degli uffici di Circoscrizione

1. Responsabili dei servizi amministrativi, contabili, sociali sono rispettivamente, un Funzionario Amministrativo, Contabile e un Assistente Sociale coordinatore.
2. Le delibere quadro, attributive di funzioni delegate alle Circoscrizioni, devono altresì prevedere il trasferimento del personale occorrente all'esercizio delle stesse.
3. Il personale assegnato alla Circoscrizione è posto sotto la dipendenza gerarchica del Dirigente della Circoscrizione. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale esercita funzioni di vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e dei servizi e dà impulso all'azione del Dirigente preposto agli uffici di Circoscrizione.
4. Le direttive generali in ordine alla funzionalità degli uffici e dei servizi di Circoscrizione sono di competenza del Consiglio circoscrizionale.

1.6 TITOLO 4 - COMPETENZE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1.6.1 Art. 29 Servizi di base

(Aggiornato con le modifiche di cui alla D.C.C. n. 309 del 12/05/10)

1. Le Circoscrizioni e le dipendenti postazioni decentrate hanno competenza in ordine alla gestione dei servizi base di seguito indicati, individuati in relazione a peculiarità tecniche e a ragioni di efficacia sociale;
1. Servizi sociali; - servizi domiciliari; servizi residenziali, ad esclusione del convenzionamento con le strutture residenziali; servizi di integrazione economica (assistenza economica ordinaria, straordinaria e temporanea; assistenza economica a invalidi sul lavoro, invalidi di guerra, minori riconosciuti dalla sola madre, famiglie di detenuti ed ex detenuti, famiglie affidatarie; contributo alloggiativo;
 - assegno nucleo familiare con almeno tre figli;
 - assegno maternità; istruttoria delle istanze per l'ammissione al regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica, ecc.);
 - servizi per il reinserimento sociale di persone socialmente svantaggiate;
 - servizio sociale professionale territoriale;
 - segretariato sociale;
 - centri sociali e diurni;
 - semiconvitto;
 - trasporto agevolato delle categorie privilegiate di cittadini che risiedono nelle circoscrizioni;
 - servizi in favore di soggetti diversamente abili.
2. Servizi culturali e sportivi:
 - servizi decentrati di biblioteca, emeroteca, videoteca, cineteca, ludoteca;
 - iniziative per la diffusione della cultura con particolare riferimento alla valorizzazione della tradizione e del costume nell'ambito territoriale delle circoscrizioni;
 - corsi di avviamento allo sport (CAM) per i residenti nelle Circoscrizioni; corsi di educazione motoria (CEM) per i residenti nelle Circoscrizioni.

3. Servizi scolastici ed educativi:

- assistenza igienico personale ai diversamente abili gravi che frequentano la scuola dell'obbligo e funzioni integrate di refezione scolastica;
- lavori di piccola manutenzione ordinaria nelle scuole materne comunali, negli asili nido di competenza comunale, in tutte le scuole statali dell'obbligo;

4. Servizi demografici:

- rilascio Carte d'Identità;
 - rinnovo Carte D'Identità;
 - autenticazioni delle sottoscrizioni;
 - autentiche di firme e rilascio Carte d'identità a domicilio (servizio domiciliare);
 - rilascio certificazioni anagrafiche;
 - passaggi di proprietà beni mobili registrati, (autenticazione degli atti di alienazione e costituzione di diritti di garanzia di beni mobili registrati);
 - formazione atti di nascita;
 - formazione atto di matrimonio;
 - formazione atto di morte;
 - annotazione a margine dell'atto di stato civile di provvedimenti di tutela e interdizione (relativi ai registri in uso);
 - richiesta cambio di abitazione per intero nucleo, per scissione del nucleo, per aggregazione ad altro nucleo familiare dei residenti nel territorio comunale;
 - rilascio certificati di stato civile plurilingue (relativi all'anno in corso).
1. Le Circoscrizioni e le postazioni decentrate dipendenti territorialmente gestiscono tutte le fasi o parte delle stesse dei procedimenti amministrativi relativi ai servizi di base di cui al c. 1, di concerto con i settori competenti per materia e in relazione alle risorse finanziarie specificamente attribuite per l'erogazione dei predetti servizi, assicurando, nelle fasi di programmazione e di attuazione, il coinvolgimento di comitati ed utenti, operatori, cittadini e associazioni.
 2. Per la gestione dei servizi di base di cui sopra dovranno essere assegnate adeguate strutture e risorse umane, preferibilmente quelle che hanno espletato i servizi a livello centrale, per la corretta ed efficiente gestione dei predetti servizi.
 3. In sede di bilancio dovranno essere inseriti idonee risorse economico –finanziarie per l'espletamento dei servizi.

1.6.2 Art.30 Funzioni delegate

1. Le Circoscrizioni gestiscono servizi ed attività in materie delegate dal Comune.
2. Gli Organi centrali dell'Amministrazione comunale conservano sulle attività decentrate i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo e, previa diffida ad ottemperare, possono intervenire nei casi di inerzia, inadempienza, e violazione di legge, nonché di inosservanza ai programmi di massima ed ai criteri direttivi fissati dal Comune.
3. Le funzioni deliberative in materia delegata sono esercitate secondo i criteri, i limiti e le modalità contenute nei provvedimenti di delega.

1.6.3 Art.31 Deleghe per progetti

1. Oltre alla delega sulle materie di cui al precedente articolo, può essere conferita alle Circoscrizioni la delega per l'attuazione di un progetto o di un programma.
2. La deliberazione di delega deve indicare il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi le Circoscrizioni nell'esercizio della delega specifica stessa.

1.7 TITOLO 5: GESTIONE FINANZIARIA

1.7.1 Art.32 Bilancio della Circoscrizione

1. Per le materie delegate e per quelle attribuite alla competenza propria, il Consiglio di Circoscrizione provvede ad approvare il bilancio di Circoscrizione entro il termine di cui all'art. 71 –comma 2° -dello Statuto.
2. Unitamente al bilancio di previsione, il Consiglio di Circoscrizione approva una relazione annuale nella quale sono indicate -con riferimento a ciascun tipo di attività –le linee programmatiche e gli interventi che si intendono adottare ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati.
3. Ai fini dell'esecutività del bilancio di Circoscrizione, si applicano le disposizioni relative ai controlli sulle deliberazioni riguardanti competenze proprie della Circoscrizione.

1.7.2 Art.33 Conto consuntivo

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Circoscrizione approva il conto consuntivo, relativo al precedente esercizio finanziario, accompagnato da una relazione a firma congiunta del responsabile del servizio di ragioneria e del dirigente della Circoscrizione, nella quale sono, in dettaglio, esposti i risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti e delle attività svolte.
2. La relativa proposta di deliberazione, corredata dalla relazione di cui al comma 1, dovrà essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per acquisirne il parere prima dell'invio al Consiglio Circoscrizionale.

1.8 TITOLO 6: CONTROLLO INTERNO SUGLI ATTI DELIBERATIVI

1.8.1 Art. 34 Deliberazioni relative a funzioni proprie

Le deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, relative a funzioni proprie, diventano esecutive –ai sensi dell'art. 68 –comma 2 –dello Statuto –dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio ed all'Albo della Circoscrizione. Copia dovrà pure essere trasmessa all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

1.8.2 Art. 35 Deliberazioni relative a funzioni delegate

1. Le deliberazioni relative a funzioni delegate sono trasmesse –ai sensi dell'art. 68, 5° comma, dello Statuto –all'Ufficio di staff, che ne verifica la legittimità.
2. Esse diventano esecutive se, entro 20 giorni dalla loro ricezione, il predetto ufficio non le rinvià con richiesta di chiarimenti.

3. La richiesta di chiarimenti, formulata dall'Ufficio di staff, sospende il termine previsto al comma precedente.
4. Il Dirigente della Circostrizione deve controdedurre, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di ricezione della richiesta di chiarimenti, pena la decadenza della deliberazione.
5. Le deliberazioni circoscrizionali diventano esecutive se, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione delle controdeduzioni, una speciale Commissione –presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale e composta dal Ragioniere Generale o da un Dirigente da lui delegato e dal Direttore Generale o dal Dirigente dell'Ufficio di staff - non adotti un provvedimento di annullamento.

1.8.3 Art. 36 Norme transitorie e finali

1. L'attribuzione delle competenze circoscrizionali, in materie delegate, ha decorrenza dalla data di insediamento dei nuovi Consigli circoscrizionali.
2. Le competenze delegate ai Consigli di Quartiere con i provvedimenti consiliari n. 278 del 23/09/1983, n. 37 del 31/01/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni sono revocate con effetti dalla data di esecutività del presente Regolamento.

1.9 REGOLAMENTO QUADRO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

https://www.comune.palermo.it/js/server/normative/_24122012094327.pdf

DELIBERA C.C. N. 170 DEL 6/10/1998

1.9.1 Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di Circostrizione, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del regolamento per il decentramento. Art.2Prima convocazione del Consiglio di Circostrizione1.La prima seduta del Consiglio di Circostrizione è convocata dal Presidente uscente o dal Commissario straordinario nell'ipotesi di Commissariamento della Circostrizione; in mancanza vi provvede il Consigliere neoeletto che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. La Presidenza provvisoria della prima seduta viene assunta dal Consigliere più anziano per voti e deve tenersi entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. Il primo adempimento della prima seduta è costituito dalla convalida degli eletti e da eventuali surrogazioni.

1.9.2 Art. 3 Elezione del Presidente

1. Esauriti gli adempimenti di cui all'articolo precedente, il Consiglio, sempre nel corso della prima seduta, procede all'elezione del Presidente.
2. L'elezione del Presidente, effettuata a scrutinio segreto, non è valida se, sia in prima che in seconda votazione, non è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. In prima votazione risulta eletto chi ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. Annullato dal CO.RE.CO centrale condecisione n. 8016/7822 del 19/11/98.
5. Annullato dal CO.RE.CO centrale condecisionen. 8016/7822 del 19/11/98.

6. Annullato dal CO.RE.CO centrale con decisione n. 8016/7822 del 19/11/98.
7. Il Presidente neo eletto solo con l'esecutività della deliberazione relativa all'elezione entra nell'esercizio delle sue funzioni. Art.4 Elezione del Vice Presidente 1. Sempre nel corso della prima seduta e dopo l'elezione del Presidente si procede all'elezione del Vice Presidente con le modalità di cui all'art. 3.

1.9.3 Art. 5 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale, oltre quelle indicate nell'art. 20 del Regolamento per il decentramento, esercita le seguenti attribuzioni:
 - rappresenta il Consiglio e la Circostrizione tutta;
 - convoca e presiede il Consiglio, ne predispone l'o.d.g. con le modalità di cui al successivo articolo 12;
 - convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
 - coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, ne riceve le determinazioni e le porta a conoscenza del Consiglio;
 - apre, dirige e chiude i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'o.d.g., proclama l'esito delle votazioni;
 - ha facoltà di sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio;
2. Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente in caso di dimissioni, decadenza, assenza o impedimento.

1.9.4 Art. 6 Durata in carica

1. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino al rinnovo del Consiglio di Circostrizione, salve le ipotesi di decadenza, dimissioni o morte, al verificarsi delle quali, in apposita seduta da tenersi entro 15 giorni dall'evento, il Consiglio procede ad una nuova elezione.

1.9.5 Art. 7 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima seduta del Consiglio Circostrizionale dovranno essere comunicate la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
2. Il Regolamento interno stabilisce il numero minimo di Consiglieri che possono costituire un gruppo, che comunque non potrà essere inferiore a due.
3. I Consiglieri che non appartengono ad alcun gruppo sono inclusi d'ufficio in un unico gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del gruppo misto.
4. Entro 15 giorni della prima seduta del Consiglio, ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione di un Capogruppo. In assenza di tali adempimenti è considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il Consigliere più anziano per età.

5. Per l'espletamento delle loro funzioni, riunioni, ricevimento del pubblico, i Gruppi Consiliari devono disporre, nel Centro Civico, di locali forniti di telefono, attrezzature e strutture idonee.

1.9.6 Art.8 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio costituisce al suo interno Commissioni permanenti composte da Consiglieri secondo un criterio proporzionale alla consistenza dei gruppi.
2. Ciascun Consigliere non può far parte di più di una Commissione permanente.
3. Il Presidente, preso atto, delle designazioni dei Capigruppo, comunica al consiglio la composizione delle Commissioni permanenti.
4. Il Regolamento interno di ciascuna Circostrizione stabilisce i settori di competenza delle Commissioni permanenti ed il numero, che non può essere superiore a tre.
5. Per particolari esigenze il Consiglio può istituire commissioni speciali temporanee.

1.9.7 Art.9 Presidenza delle Commissioni

1. Ogni commissione elegge nel suo interno un Presidente, con le modalità individuate dal regolamento interno, sostituito in caso di assenza o impedimento dal componente più anziano per età.
2. La durata in carica del Presidente è fissata in anni 2, salvo riconferma.

1.9.8 Art.10 Sedute delle Commissioni

1. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.
2. La Commissione è convocata, anche su richiesta di due componenti, dal Presidente che ne predispone l'o.d.g..
3. Il segretario della Commissione provvede, almeno 5 giorni prima della seduta ovvero 24 ore, in caso d'urgenza ad affiggere all'Albo della Circostrizione l'o.d.g. della seduta.
4. Funge da segretario un dipendente designato dal Dirigente o, in caso di assenza o impedimento, il Consigliere della Commissione più giovane per età.
5. Delle sedute, a cura del segretario della Commissione, è redatto sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal segretario medesimo e dal Presidente.
6. Le Commissioni hanno facoltà di sentire cittadini, esperti, funzionari del Comune, rappresentanti di associazioni di categoria, sociali, sindacali e produttive nonché di organizzazioni di volontariato.

1.9.9 Art. 11 Competenze delle Commissioni

1. Le Commissioni esercitano funzioni consultive esprimendo pareri obbligatori e non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio Circostrizionale, con esclusione degli atti posti in essere nell'esercizio della funzione consultiva del Consiglio stesso.
2. Dal parere si prescinde qualora la Commissione non si sia pronunciata entro 8 giorni dalla ricezione della proposta di deliberazione ovvero 3 giorni nei casi d'urgenza indicati dal Presidente della Circostrizione.

1.9.10 Art. 12 Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio, convocato a norma dell'art. 15 del Regolamento per il decentramento, si riunisce, nell'aula all'uopo destinata, almeno una volta al mese.
2. Nella predisposizione dell'o.d.g. il Presidente curerà di iscrivere per primi gli adempimenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il decentramento.

1.9.11 Art. 13 Numero legale

1. Annullato dal CO.RE.CO centrale con decisionen. 8016/7822 del 19/11/98.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca ancora il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo, senza ulteriore avviso di convocazione con la presenza dei 2/5 dei Consiglieri in carica.
3. La mancanza del numero legale ai sensi del 2° comma non pregiudica lo svolgimento delle ulteriori sedute della sessione in corso.
4. Le disposizioni sul numero legale si applicano anche alle sedute destinate alla trattazione degli atti ispettivi.

1.9.12 Art. 14 Scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina tre Consiglieri per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

1.9.13 Art. 15 Trattazione degli argomenti all'o.d.g.

1. Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'o.d.g. il Presidente:
 - (a) fa le comunicazioni che sono di interesse del consiglio;
 - (b) invita il segretario a dare lettura degli atti ispettivi pervenuti alla Presidenza prima dell'inizio della seduta.

2. Successivamente, compiuti gli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori e alla approvazione del processo verbale, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'o.d.g. secondo l'ordine della loro iscrizione.
3. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia preventivamente individuata e inserita all'o.d.g.
4. Su proposta del Presidente o di tre Consiglieri può essere deliberata, a maggioranza dei presenti, l'inversione dell'o.d.g..
5. Sulla proposta di cui al c.4, possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore e uno contro. 6. Nella trattazione dell'argomento o proposta all'o.d.g. si procede con il seguente ordine:
 - (a) discussione generale;
 - (b) discussione sui singoli articoli o capitoli;
 - (c) esame di emendamenti e subemendamenti;
 - (d) votazione dei singoli articoli o capitoli e dei relativi emendamenti e subemendamenti;
 - (e) illustrazione e votazione degli o.d.g.;
 - (f) votazione dell'intera proposta.

1.9.14 Art. 16 Questione pregiudiziale e proposta di sospensiva

1. Prima che abbia inizio la discussione generale, un Consigliere può proporre questione pregiudiziale o sospensiva. Nel caso di pregiudiziale, l'argomento in discussione, se accolta la richiesta, non può essere discusso e deliberato; in caso di sospensiva, se accolta la richiesta, l'argomento viene sospeso o rinviato ad altra seduta.
2. Sulla questione pregiudiziale o proposta di sospensiva possono intervenire, per non più di cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro.
3. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'argomento al quale si riferiscono.
4. La votazione su pregiudiziale e sospensiva avviene a scrutinio palese.

1.9.15 Art. 17 Discussione generale

1. Alla discussione dei diversi argomenti posti all'o.d.g. si procede secondo l'ordine di iscrizione, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 4.
2. La discussione generale sull'argomento o proposta all'o.d.g. è aperta dal Presidente che, dopo aver invitato il relatore della competente commissione consiliare a comunicare ed illustrare il relativo parere, concede facoltà di parola ai consiglieri secondo il turno di prenotazione.
3. Ogni Consigliere può intervenire una sola volta e per non più di dieci minuti tranne che nell'ipotesi in cui in discussione vi siano bilancio e rendiconto della Circoscrizione, per i quali il tempo concesso è di venti minuti.
4. Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

1.9.16 Art. 18 Emendamenti e subemendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte scritte di aggiunte, modifiche o soppressioni nel testo del documento da porre in votazione. I subemendamenti sono proposte scritte di modifiche agli emendamenti.
2. Ogni Consigliere ha diritto di proporre, prima che venga chiusa la discussione generale, emendamenti. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sull'emendamento cui si riferiscono.
3. Gli emendamenti e i subemendamenti vengono acquisiti dal segretario che, salvo che non ritenga di poterlo apporre in seduta, entro 48 ore dalla presentazione esprime parere di legittimità
4. Gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine seguente:
 - (a) emendamenti soppressivi;
 - (b) emendamenti modificativi;
 - (c) emendamenti aggiuntivi.
5. Il presentatore dell'emendamento o del subemendamento ed un Consigliere per gruppo possono intervenire nella discussione di emendamenti o subemendamenti per non più di cinque minuti.
6. Gli emendamenti e subemendamenti possono essere ritirati dal proponente. Essi decadono se nessuno dei proponenti è presente in aula al momento della discussione.
7. Chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione prima i subemendamenti e poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

1.9.17 Art. 19 Ordini del giorno

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni Consigliere può presentare o.d.g. sul documento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'o.d.g. per non più di cinque minuti.
3. La votazione degli o.d.g. avviene prima della votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine di presentazione.
4. L'o.d.g. non è emendabile ma può essere ritirato o sostituito dai presentatori con altro o.d.g.
5. L'o.d.g. decade se nessuno dei presentatori è in aula al momento della votazione.

1.9.18 Art. 20 Richiamo alla legge mozione d'ordine fatto personale

1. Nel corso della discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo alla legge, al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Chi chiede la parola ai sensi del 1° comma deve sommariamente indicare su cosa il richiamo, la mozione o il fatto verte. Il Presidente decide sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti di cui al comma 1.
3. I richiami alla legge, statuto o regolamento, le mozioni d'ordine o per fatto personale hanno la precedenza sulle questioni principali.

1.9.19 Art. 21 **Votazione finale**

1. Dopo la votazione di emendamenti, subemendamenti e o.d.g. il Presidente pone in votazione il testo del documento come risultato dalle modifiche apportate.
2. Prima della votazione i Consiglieri hanno diritto alla parola, per non più di tre minuti, per motivare il loro voto o per dichiarare la propria astensione. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il Consigliere può ottenere la parola solo per motivare l'astensione.
3. Annullato dal CO.RE.CO centrale con decisione n. 8016/7822 del 19/11/98.
4. L'esito della votazione è proclamato dal Presidente. Nel caso di parità dei voti tra favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
5. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e non può essere data la parola se non per richiamo alle disposizioni relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nellavotazione stessa.

1.9.20 Art.22 **Sistemi di votazione**

1. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto.
2. Di norma, per le votazioni si procede a scrutinio palese cioè per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione o per appello nominale. La scelta del sistema di votazione è del Presidente.
3. All'appello nominale si fa altresì ricorso quando lo richiedano almeno due consiglieri.
4. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone, elezioni a cariche e nei casi previsti dalla legge. La votazione a scrutinio segreto si effettua su apposite schede, siglate dagli scrutatori. I Consiglieri, chiamati per appello nominale, depositano, dopo l'espressione del voto, le schede in apposita urna. Il Presidente del Consiglio deve assicurare la segretezza del voto. Il segretario prende nota dei votanti.
5. Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, comunicando per iscritto il numero dei votanti e l'esito della votazione al Presidente del Consiglio, il quale proclama il risultato della votazione. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore e sono conservate; le altre, dopo la proclamazione del risultato, vengono distrutte.
6. Nel caso di scrutinio palese il presidente, anche su richiesta di uno dei Consiglieri, può disporre la controprova, durante la quale non è consentito l'ingresso in aula dei consiglieri che non erano presenti al momento della votazione cui si riferisce la controprova. La controprova potrà essere effettuata solo con lo stesso sistema utilizzato per la prima votazione.

1.9.21 Art. 23 **Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni della Circoscrizione nonché l'attività della stessa.
2. Possono altresì rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti, adempimenti o iniziative relative a pratiche in corso.

1.9.22 Art. 24 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Presidente per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione sia giunta alla Circoscrizione, se il Presidente intenda sottoporre al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su oggetti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Circoscrizione.
2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne fa domanda per iscritto, indicando se desidera ottenere risposta scritta o orale. La risposta deve essere pronta entro trenta giorni dalla presentazione alla segreteria.
3. L'interrogazione è di regola depositata presso la segreteria che, dopo la registrazione al protocollo, ne trasmette immediatamente copia al Presidente per consentire l'iscrizione in apposito elenco da allegarsi all'o.d.g..
4. Le interrogazioni orali sono trattate in ordine di presentazione nei giorni in cui è convocato il Consiglio.
5. L'interrogazione posta all'o.d.g. della seduta e pronta per la risposta può essere illustrata per non più di tre minuti da uno dei firmatari. Ad essa il Presidente risponde per non più di dieci minuti. Il presentatore ha facoltà di replica per non più di tre minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta.
6. Laddove l'interrogante si avvalga della facoltà di richiedere risposta scritta, tale risposta, fornita nei termini specificati al secondo comma del presente articolo, è depositata in segreteria, affinché ciascun consigliere interessato ne possa acquisire copia.
7. Ogni consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri. Interrogante è considerato, agli effetti della discussione, il primo firmatario. Questi tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altro firmatario.

1.9.23 Art. 25 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti della sua azione su determinati problemi.
2. Ai fini della presentazione dell'interpellanza si applicano le procedure indicate nell'articolo precedente per la presentazione delle interrogazioni con risposta orale.
3. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non è presente al momento in cui essa è posta in trattazione. L'interpellanza decaduta può essere ripresentata.
4. Il tempo concesso al proponente per illustrare l'interpellanza non può superare i tre minuti. Dopo la risposta del Presidente, la cui durata non potrà superare i dieci minuti, il proponente ha diritto alla replica per non più di tre minuti, durante i quali può dichiarare che, in conseguenza della risposta presenterà apposita mozione. Se non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Nella trattazione delle interpellanze si segue l'ordine della loro iscrizione all'o.d.g., salvo che non se ne chieda l'inversione.

1.9.24 Art. 26 Mozioni

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il consiglio stesso o il Presidente devono seguire nella trattazione dell'argomento in questione.
2. La mozione, ai fini della trattazione, va preventivamente iscritta all'o.d.g.. L'iscrizione va effettuata nell'o.d.g. predisposto successivamente alla presentazione della mozione. Per le mozioni presentate nel corso di una seduta consiliare la Presidenza, dopo averne data notizia, disporrà l'iscrizione all'o.d.g. successivo.
3. La mozione è emendabile. Per la presentazione, discussione e votazione di emendamenti e subemendamenti, per la presentazione, discussione e votazione di ordini del giorno, si applicano gli articoli 17 e seguenti del presente regolamento.

1.9.25 Art. 27 Trattazione congiunta di interrogazioni, interpellanze o mozioni

1. Con decisione del Presidente possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interrogazioni, interpellanze o mozioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi, purchè iscritte all'o.d.g..

1.9.26 Art. 28 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel Regolamento interno del Consiglio Comunale.